



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497044

F + 39 0461 497088

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

RACCOMANDATA A/R

AL COMUNE DI
PREDAZZO

ALLA COMMISSIONE PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL
PAESAGGIO DELLA
COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI
FIEMME CAVALESE - TN

Trento,

18 DIC. 2019

Prot. n. S013 /2019/ 818106 /18.2.2-2019-9

Oggetto: Comune di PREDAZZO, variante XIII al P.R.G. approvazione con modifiche e prescrizione Rif. Delib. Cons. n. 29 dd. 08 agosto 2019 (prat. 2587) - trasmissione elaborati

Si trasmette in allegato copia conforme della deliberazione della Giunta provinciale n. 1953 del 6 dicembre 2019 di approvazione con modifiche e prescrizione della pratica in oggetto e copia degli elaborati relativi.

In relazione alla costituzione delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, si rammenta che copia degli elaborati di variante viene inviata alla Comunità anche ai fini dei compiti istruttori della medesima commissione.

Per la data di entrata in vigore del piano in oggetto si rinvia alla nota di avvenuta pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Distinti saluti



IL DIRIGENTE
-arch. Angiola Turella-

MRC/rt

All.: delibera n. 1953 del 6 dicembre 2019
elaborati di variante non gestiti dal sistema inviati per posta

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1953

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI PREDAZZO - Variante XIII al piano regolatore generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE E PRESCRIZIONE

Il giorno **06 Dicembre 2019** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 34 di data 27 dicembre 2018, pervenuta in data 11 gennaio 2019, protocollo provinciale n. 17967, il Comune di PREDAZZO ha provveduto alla adozione della variante XIII al piano regolatore generale, finalizzata ad un complessivo aggiornamento cartografico e normativo del piano regolatore generale in conformità ai contenuti del Piano urbanistico provinciale e della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. nonché a parte delle disposizioni del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg). Il Comune ha invece rinviato ad un'ulteriore variante l'adeguamento del PRG alle definizioni e ai metodi di misurazione di cui all'articolo 3 del richiamato Regolamento, disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo Regolamento in tema di conversione degli indici urbanistici. La variante al PRG, redatta secondo le specificazioni tecniche per l'uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio, prevede anche la ridefinizione di numerose previsioni puntuali al sistema insediativo-infrastrutturale e al territorio aperto al fine di recuperare volumi dismessi nel rispetto del principio della riduzione di ulteriore consumo del suolo, nonché al patrimonio edilizio del Centro storico e alla catalogazione del patrimonio edilizio montano, la valorizzazione del settore zootecnico minimizzandone al contempo le pressioni sull'ambiente e il potenziamento del turismo introducendo alcune aree sosta camper e aree per la residenza turistica alberghiera. Alla luce di quanto disposto dagli articoli 45, 54 e 121 della l.p. n. 15/2015 in materia di efficacia delle previsioni urbanistiche attuative e dei piani di attuazione approvati, con la variante si è inoltre provveduto alla ricognizione puntuale di tutte le previsioni urbanistiche interessate da pianificazione attuativa al fine di verificare lo stato di efficacia delle stesse e quello di attuazione dei piani attuativi approvati, proponendo, nell'ottica del risparmio del territorio, soluzioni di ridefinizione urbanistica in funzione delle numerose situazioni riscontrate sia in ambito residenziale che produttivo. Viene prevista anche la possibilità, sulla base di specifici accordi urbanistici, di acquisire, mediante l'applicazione dell'istituto della compensazione urbanistica, alcune aree da destinare ad attrezzature di interesse pubblico in corrispondenza di aree giudicate strategiche dal Comune come l'abitato di Bellamonte. Infine viene previsto lo stralcio di aree edificabili ai sensi dell'articolo 45 della l.p. n. 15/2015 in accoglimento di richieste di privati cittadini e un aggiornamento dell'intero apparato normativo in adeguamento alla disciplina urbanistica provinciale vigente.

Ai sensi delle nuove disposizioni dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante si è dato atto dell'assenza di mutamento di destinazione urbanistica dei beni gravati dal diritto di uso civico.

Per quanto attiene l'obbligo di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, il Comune ha provveduto a predisporre il documento di rendicontazione urbanistica, concludendo - in considerazione della limitata incidenza sul territorio e sull'ambiente delle modifiche apportate - che sussistano le condizioni di esonero dall'assoggettamento della variante in esame a valutazione ambientale.

Gli elaborati di variante sono pervenuti in formato cartaceo in data 11 gennaio 2019 con lettera registrata al protocollo provinciale con il n. 17967.

Con nota del 14 gennaio 2019, protocollo 21853, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento di approvazione della variante ai fini dell'acquisizione della documentazione di variante in formato digitale tramite il sistema GPU e dell'attestazione del progettista della corrispondenza della copia digitale alla documentazione cartacea presentata alla scala grafica, come previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016.

Il Comune ha provveduto all'integrazione degli atti di variante con nota pervenuta in data

17 gennaio 2019, protocollo n. 32338.

La presente variante è stata adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della l.p. n. 15/2015 secondo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge provinciale.

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP nonché con lo stralcio al piano provinciale della mobilità della Valle di Fiemme e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 14 marzo 2019;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 06 /2019.

In tale parere la Conferenza, in considerazione delle problematiche emerse in sede di esame della variante al PRG e sulla base delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali competenti in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, riportate nel parere medesimo, ha subordinato l'adozione definitiva della medesima a un approfondimento delle questioni poste dalle competenti strutture provinciali e alla modifica dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo della valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

Nello specifico, relativamente alla rappresentazione cartografica della variante il parere evidenzia la necessità di predisporre alcune modifiche e integrazioni dei contenuti grafici; relativamente alla verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale, il parere richiama le valutazioni espresse dai diversi servizi provinciali interpellati per ambito di competenza, integrate con eventuali elementi di valutazione emersi nel corso della Conferenza di pianificazione, in tema di aree protette, di beni architettonici ed archeologici, di viabilità, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di aree agricole, di aree boscate, attività commerciali e aree produttive, aree estrattive e attività turistiche, impianti a fune e piste da sci. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla ridefinizione della quota del contingente volumetrico riferito agli alloggi da destinarsi a tempo libero e vacanze, nel richiamare i contenuti dell'articolo 130, comma 3 della l.p. n. 15/2015, chiede al Comune una verifica della localizzazione del contingente definito nel 2008 dalla Giunta provinciale al fine di quantificare la quota non assegnata a specifiche previsioni insediative e quindi soggetta alla riduzione della metà ai sensi del sopra richiamato articolo 130. Relativamente alle previsioni di inedificabilità si richiama l'applicazione dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/15. Quanto ai progetti convenzionati PC6 e TP7 soggetti a compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 27 della l.p. n. 15/2015, i cui ambiti sono stati individuati sulla base di specifici accordi urbanistici, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, nel chiarire che l'accordo deve necessariamente costituire parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico ed è soggetto alle medesime forme di deposito e partecipazione, chiede, con particolare riferimento al PC6, (variante n.10), finalizzato alla riqualificazione di un'area prossima all'abitato di Predazzo tramite il riconoscimento di un credito edilizio da destinarsi ad attività commerciale, servizi di artigianato, attività terziarie, bar, ristorazione e residenza ordinaria a fronte della completa demolizione del manufatto dismesso dell'ex stazione funiviaria Latemar, e all'ambito di compensazione TP7 in località Bellamonte, definito dalle varianti 56 e 57, di approfondire tali previsioni sia sotto il profilo procedurale che del merito al fine di verificare che le argomentazioni a supporto delle summenzionate previsioni, come illustrate nella relazione e riprese nelle norme di attuazione possano considerarsi alla stregua di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 25 della legge urbanistica provinciale, evitando rinvii ad altre convenzioni. Il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione riporta infine i rilievi

che sono stati espressi relativamente agli articoli delle norme di attuazione allegati alla documentazione di variante, che richiedono in via generale il rispetto delle disposizioni provinciali e l'integrazione o modifica di determinate norme.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 12 gennaio 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso.

Con nota prot. n. 249354 di data 16 aprile 2019, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 14/19 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di PREDAZZO, la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n. 29 di data 08 agosto 2019, ha provveduto alla definitiva adozione della variante al PRG in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; contestualmente, nel dare riscontro ai rilievi provinciali in sede di controdeduzioni, ha predisposto, nella relazione illustrativa alla variante, le argomentazioni a supporto dell'aggiornamento della medesima, fornendo ulteriori elementi a sostegno delle previsioni che ha ritenuto di confermare in sede di adozione definitiva della variante e di quelle che ha ritenuto di inserire in accoglimento delle osservazioni pervenute in fase di deposito;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state valutate e pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate; infine, con nota pervenuta in data 26 agosto 2019, protocollo provinciale 523560, ha provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia.

Con nota del 28 agosto 2019, protocollo 528257, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento di approvazione della variante ai fini dell'acquisizione della documentazione di variante definitivamente approvata in formato digitale tramite il sistema GPU e dell'attestazione del progettista della corrispondenza della copia digitale alla documentazione cartacea presentata alla scala grafica, come previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016.

Il Comune ha provveduto all'integrazione degli atti di variante con nota pervenuta in data 30 agosto 2019, protocollo 532632.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e agli ulteriori elementi forniti a supporto delle scelte effettuate e constatato che l'Amministrazione comunale di PREDAZZO ha modificato gli elaborati di variante per rispondere alle osservazioni contenute nel parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e per dare riscontro alle osservazioni pervenute nel periodo di deposito del piano ritenute accoglibili, fornendo ulteriori elementi motivazionali, ha espresso il parere di cui alla nota di data 15 ottobre 2019, protocollo provinciale n. 633460, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B). Con detto parere, nel formulare nuovamente una serie di chiarimenti in merito ad alcune previsioni di variante e nel richiamare alcune delle osservazioni già espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di pianificazione, il Servizio provinciale ha subordinato l'approvazione della variante ad una ulteriore integrazione cartografica e normativa nei termini ripresi e chiariti nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le incongruenze esposte nel testo riportante la valutazione stessa e contestualmente ha sospeso i

termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nel termine di 90 giorni dal ricevimento della nota provinciale.

A seguito della nota di osservazioni del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio trasmessa in data 15 ottobre 2019, il Comune di PREDAZZO, ha comunicato in data 28 novembre 2019, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 758483, la trasmissione degli elaborati di variante modificati e integrati sulla base di quanto richiesto dalla struttura provinciale competente in sede di valutazione della variante al PRG definitivamente adottata. La consegna effettiva di detti elaborati nella forma cartacea è avvenuta in data 3 dicembre 2019 con nota assunta al protocollo 769907, consentendo il riavvio del procedimento di approvazione della variante XIII al PRG in argomento.

Dalla verifica degli elaborati di piano modificati e così pervenuti si è rilevata la necessità di assoggettare la variante XIII al PRG in esame alla seguente prescrizione:

la tabella, riportata a pagina 35 della relazione tecnica e relativa al dimensionamento degli alloggi tempo libero e vacanze come ridotto ai sensi dell'articolo 130, comma 2 della l.p. n. 15/2015 è da intendersi diretto riferimento per l'articolo 6 bis delle norme di attuazione della variante XIII al PRG in esame. Al riguardo si richiama che, come stabilito dall'articolo 57, comma 3 bis della l.p. n. 1/2008 il dimensionamento fa esclusivo riferimento ai volumi edilizi e non può essere determinato con riferimento al numero di alloggi. Per l'applicazione dell'articolo 6 bis delle norme di attuazione della variante XIII al PRG in oggetto i contingenti volumetrici per la residenza per il tempo libero e vacanze sono espressi in volume lordo fuori terra.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di PREDAZZO adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 29 di data 08 agosto 2019, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nel Parere n. 06/19 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 15 ottobre 2019, protocollo provinciale n. 633460, e comprensivi degli accordi di programma relativi ai progetti convenzionati PC6 e TP7, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C) e subordinatamente alle prescrizioni sopra evidenziate in riferimento all'applicazione della disciplina degli alloggi tempo libero e vacanze.

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante XIII al PRG, iniziato il 27 agosto 2019, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione entro il termine di 60 giorni, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 7.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di introdurre nella variante XIII al PRG di PREDAZZO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 29 di data 08 agosto 2019, le modifiche contenute nel Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 06 di data 14 marzo 2019 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 15 ottobre 2019, protocollo n. 633460;
- 2) di approvare con la prescrizione riportata in premessa e con le modifiche di cui al punto 1), la variante XIII al PRG di PREDAZZO, adottata definitivamente dal Comune con deliberazione consiliare n. 29 di data 08 agosto 2019, negli elaborati che, così modificati e comprensivi degli accordi relativi ai progetti convenzionati PC6 e TP7, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 06 di data 14 marzo 2019 corrispondente all'allegato A) e la nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 15 ottobre 2019, protocollo n. 633460 corrispondente all'allegato B);
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante XIII al PRG del Comune di PREDAZZO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 6/19 DEL 14/03/2019

OGGETTO: COMUNE DI PREDAZZO: PRG variante XII – variante generale.
Rif. delib. cons. n. 34 dd. 27 dicembre 2018 – prima adozione (pratica 2587).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di marzo alle ore 10.00 presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 54749 di data 28 gennaio 2019, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Dott.ssa Chiara Bosin	Comune di Predazzo	Vicesindaco/ Assessore all'Urbanistica	
Arch. Sergio Niccolini	Comune di Predazzo	Tecnico progettista	
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione		Verbale Conferenza del 19.02.2019
	Servizio Prevenzione Rischi- Ufficio Previsioni e Pianificazione		Verbale Conferenza del 19.02.2019
Ing. Cristina Penasa	Servizio Bacini Montani	Funzionario delegato	Delega prot 163739 del 12/03/2019
Dott.ssa Mariangela Balboni	Servizio Geologico	Funzionario delegato	Verbale Conferenza del 19.02.2019
Dott.ssa Serena Marranini	Servizio Foreste e Fauna	Funzionario delegato	Delega prot 169082 del 14/03/2019

	Servizio Agricoltura		Parere prot 94915 del 12.02.2019
	Servizio Minerario		Parere prot 166818 del 13/03/2019
Ing. Mario Mazzurana	APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente	Funzionario delegato	Delega prot 148799 del 08.03.2019 Parere prot 148655 del 06.03.2019
	Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette	Funzionario delegato	Delega prot 169027 del 14/03/2019
	Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione		Parere n 171242 del 14/03/2019
	Soprintendenza per i Beni Culturali		Parere prot 169866 del 14/03/2019
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie		Parere prot 184872 del 20/03/2019
	Servizio Gestione Strade		Parere prot 184872 del 20/03/2019
Geom. Marco Richiardone	Servizio Turismo e Sport	Funzionario delegato	Delega 168084 del 13/03/2019
	Agenzia per la Depurazione		-
	Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali- Ufficio per le valutazioni ambientali		Parere 171183 del 14/03/2019
Geom. Antonio Nicolussi	Servizio Impianti a Fune e Piste da Sci	Funzionario delegato	Delega 163797 del 12/03/2019
Arch. Alessia Ruggeri	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Arch. Angiola Turella	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Presidente	

La Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, la Presidente dichiara aperta la conferenza.

Si prende atto che l'Agenzia per la depurazione, seppur convocata alla conferenza di pianificazione, tramite la nota sopra richiamata, è risultata assente e non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per la parte di competenza si intende acquisito l'assenso secondo quanto disposto all'art. 37, comma 6, della l.p. 15/2015.

Verificati i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto, visti i pareri pervenuti che si riportano nel presente verbale, alle ore 10.20 si dà inizio alla discussione.

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 34 del 27 dicembre 2018 il Comune di Predazzo ha adottato in via preliminare una variante al proprio piano regolatore, finalizzata ad adeguare il proprio strumento di pianificazione territoriale alle nuove disposizioni provinciali in materia di governo del territorio, alle esigenze dettate da problematiche e necessità riscontrate, allo stato di attuazione di alcuni piani sovraordinati e contestuale modifica di alcuni strumenti attuativi e provvedere a correggere alcuni errori cartografici.

Rispetto al piano, pervenuto al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in data 11 gennaio 2019, tenuto conto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016 sono state approvate le specifiche tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi nell'ambito del SIAT e del sistema per la gestione dei piani urbanistici (GPU), il servizio provinciale tramite nota del 14 gennaio 2019 ha richiesto di provvedere alla consegna telematica degli atti di piano ed alla consegna dell'attestazione di corrispondenza. La consegna di quanto richiesto è avvenuta il 17 gennaio 2019 consentendo l'avvio della procedura di approvazione per la parte di competenza.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Per quanto riguarda i dati rappresentati cartograficamente e consegnati su supporto informatico, dall'istruttoria di ufficio condotta sulla variante al PRG in oggetto, emergono le seguenti incongruenze che andranno opportunamente chiarite in fase di adozione definitiva.

- per quanto riguarda la rappresentazione dei tratti di viabilità si richiede che il retino corrispondente coincida con il nastro stradale e non includa tutte le superfici di proprietà del demanio;
- si osserva che all'interno della legenda mancano i retini di riferimento delle *Aree per sosta camper* e delle *Aree per infrastrutture tecnologiche*;
- il tratto di viabilità che costeggia la variante n. 27 viene indicata in potenziamento.

Prima di passare la parola ai vari Servizi provinciali presenti per gli aspetti di merito la Presidente passa la parola all'Amministrazione per un inquadramento generale della variante. Prende la parola la Vicesindaco del Comune di Predazzo, la quale inizia ad illustrare uno degli obiettivi principali della presente variante legato alla necessità di riesaminare ed aggiornare, se necessario, gli strumenti attuativi previsti dal PRG in vigore che di fatto, seppur presenti da molti anni, non hanno trovato attuazione; verificando la sussistenza dei presupposti per i quali erano stati inseriti e, nell'ottica del risparmio del territorio, riconfermandoli nei casi in cui si ritiene che siano l'unico modo per dare risposte concrete a situazioni contingenti sia in ambito residenziale che produttivo. La Vicesindaco passa poi ad un altro tema, riferito alle aree agricole, in particolare le aziende zootecniche presenti sul territorio, che per la realtà specifica di Predazzo assumono un peso particolare sia perché le norme sovraordinate di fatto, molto più permissive di quanto ammesso all'interno delle previsioni specificamente dedicate dallo strumento in vigore, danno luogo ad un carico in termini di densità di capi presenti sul territorio difficilmente sostenibile a livello ambientale, tenuto conto anche della valenza turistica di Predazzo sia perché per dar risposta ad esigenze contingenti, esaurite le potenzialità edificatorie derivanti dall'applicazione degli indici fissati, si ricorre ad espedienti i cui effetti sono difficilmente controllabili, da qui l'esigenza di limitare l'estensione delle tettoie (sedime massimo 250 mq). Con la presente variante è stata data risposta ad alcune richieste di stralcio di aree insediative, con particolare riferimento ad *Aree alberghiere* ferme da almeno 10-15 anni. Per quanto riguarda le previsioni di carattere turistico, sono state introdotte alcune aree sosta camper e due *Aree per la residenza turistico alberghiera*. È stata previsto l'aggiornamento cartografico di alcune localizzazioni di impianti di risalita. Sono state accolte alcune richieste specifiche che riguardano edifici all'interno del centro storico di Predazzo. Sono stati inseriti alcuni ambiti interessati dall'applicazione dell'istituto della compensazione urbanistica, al fine di acquisire alcune aree da destinare ad attrezzature di interesse pubblico in corrispondenza di aree giudicate strategiche dall'Amministrazione come l'abitato di Bellamonte, senza però stravolgere il carico insediativo dello strumento vigente.

Valutazione ambientale strategica

Posto che, in data 07 marzo 2010 è entrato in vigore il regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., il Comune di Predazzo in fase di adozione preliminare in ottemperanza alle disposizioni fissate dal regolamento sopra menzionato e dal piano urbanistico provinciale, ha

provveduto a redigere l'elaborato corrispondente alla *Rendicontazione urbanistica*, tramite la quale è stato possibile verificare che la variante in esame non produce effetti significativi sull'ambiente. A questo proposito, si richiede di richiamare detti esiti all'interno della deliberazione.

In tema di valutazione ambientale strategica è stato chiesto specifico parere al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali della Provincia il quale in merito ai contenuti della variante di cui all'oggetto ha espresso il seguente parere:

"Premesso che ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS) la struttura ambientale che, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, del D.P.P. 14 settembre 2006, n.15-68/Leg, dovrà esprimersi "con parere obbligatorio e vincolante sui profili ambientali del piano o del programma, compresa la valutazione dei possibili effetti sull'ambiente", è individuata nella struttura competente in materia di ambiente dell'ente cui spetta l'adozione del piano stesso, lo scrivente Servizio si esprime in merito ai contenuti del documento "Rendicontazione Urbanistica" fornendo le seguenti osservazioni.

Preme innanzitutto sottolineare che la normativa urbanistica provinciale ha superato il concetto di rendicontazione urbanistica dato dalla precedente L.P. n. 1 del 2008: l'art. 20 della L.P. n. 15 del 2015 specifica infatti che la valutazione dei PRG ai sensi della direttiva 2001/42/CE deve essere finalizzata ad integrare le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione dei piani, verificando ed esplicitando su scala locale anche (ma non solo) la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP.

Ciò premesso si prende atto che la Variante in oggetto è costituita per la gran parte da un insieme di varianti puntuali, indipendenti l'una dall'altra, in relazione alle quali le argomentazioni riportate nel documento di valutazione conducono, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 bis, comma 8, del d.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, ad escludere a priori l'applicazione della VAS. Per quanto riguarda le restanti varianti, la verifica di assoggettabilità a VAS prevista dall'art. 3, comma 4, dello stesso d.p.p., porta ad escludere l'insorgenza di impatti significativi sull'ambiente.

In linea generale si osserva che le scelte strategiche dell'amministrazione comunale che si concretizzano nella Variante risultano improntate al recupero del patrimonio edilizio del centro storico a favore dell'occupazione di volumi disabitati e della riduzione dell'ulteriore consumo di suolo, alla valorizzazione del settore zootecnico minimizzandone al contempo le pressioni sull'ambiente e al potenziamento del turismo limitando però l'occupazione di territorio aperto.

Entrando nel merito delle singole varianti si osserva che la var. n. 6, nel prendere atto della presenza di un impianto ittico sulla sinistra orografica del torrente Avisio attraverso la giustapposizione del retino delle aree per impianti ittici, interessa un'area decisamente più estesa rispetto all'attuale configurazione dell'impianto ittico: al riguardo dai documenti disponibili non emerge se la ragione di tale scelta derivi da una previsione di ampliamento dell'attività.

Relativamente a tale ipotesi ed agli altri eventuali progetti di intervento (riguardanti ad esempio strutture turistiche e parcheggi) che potranno essere elaborati a seguito dell'approvazione della Variante, si coglie l'occasione per ricordare l'art. 3, comma 1, della L.P. n. 19 del 2013, che prevede la sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA anche dei progetti di ampliamento o modifica a opere o interventi già realizzati rientranti nelle tipologie previste dagli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, indipendentemente dalle soglie dimensionali. In tal caso, ai fini della verifica della significatività degli impatti, si ricorda che il proponente può essere supportato dall'Ufficio Valutazioni ambientali previa presentazione di una specifica domanda circostanziata (quesito)."

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici, devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento -, nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 19 febbraio 2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il seguente parere sulla variante di Predazzo:

"Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

- si propone che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provveda ad evidenziare graficamente (mediante un apposita simbologia) sulla cartografia di ogni piano regolatore generale una volta approvato e conseguentemente sulla cartografia dell'USP, le aree classificate come R3 che a seguito dell'esame dello studio di compatibilità, siano state valutate positivamente;

- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione presente sulla cartografia di piano dove sono evidenziate le previsioni adottate.

Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'Incarico Dirigenziale di programmazione di protezione civile -Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

[...]

Si passa alla discussione della variante al PRG di **Predazzo**.

In premessa, la Conferenza di Servizi, segnala che la tabella relativa alla **verifica preliminare del rischio idrogeologico del PGUAP**, riporta numerosi errori e pertanto va corretta.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Geologico segnala la necessità di rivedere i contenuti ed i riferimenti normativi delle N.d.A. agli articoli 12.1 c. 2 correggendo la frase "**Le aree [...] nella Carta di Sintesi Geologica del PUP attualmente in vigore**" e riordinando i commi all'art. 21.5 Aree di Protezione Idrogeologica.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Foreste e fauna ricorda la necessità di acquisire l'eventuale autorizzazione per gli interventi di recupero edilizio e relative superfici pertinenziali in ambito boscato qualora i manufatti risultino inseriti nel piano del patrimonio edilizio tradizionale montano, precisando che i criteri di rilascio dell'autorizzazione sono quelli descritti nella delibera del Comitato Tecnico Forestale n. 376 del 18 novembre 1996.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Predazzo**:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	Il Servizio Prevenzione Rischi considera la variante un'attestazione dello stato di fatto, in quanto la pericolosità è già stata valutata in occasione dell'istruttoria per la concessione all'esercizio della linea funiviaria o all'apprestamento delle piste da sci, rilasciate ai sensi della LP 21/1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
2	Il Servizio Prevenzione Rischi considera la variante un'attestazione dello stato di fatto, in quanto la pericolosità è già stata valutata in occasione dell'istruttoria per la concessione all'esercizio della linea funiviaria o all'apprestamento delle piste da sci, rilasciate ai sensi della LP 21/1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
3	STRALCIO per la parte ricadente in area ad elevata pericolosità geologica. In ogni caso il Servizio Bacini montani chiede che sia riconosciuta la destinazione urbanistica al solo stato di fatto del sedime attuale. Il Servizio Prevenzione Rischi considera la variante un'attestazione dello stato di fatto, in quanto la pericolosità è già stata valutata in occasione dell'istruttoria per la concessione all'esercizio della linea funiviaria o all'apprestamento delle piste da sci, rilasciate ai sensi della LP 21/1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
4	Il Servizio Geologico segnala che il settore a monte dell'attuale distributore è esposto ad una pericolosità da crolli rocciosi. Inoltre, considerando che alla fine del mese di ottobre 2018, l'area è stata interessata da un importante evento meteorologico avverso, che ha prodotto diversi schianti di alberi sul versante a monte dell'area stessa, il Servizio Geologico subordina il parere della variante ad un approfondimento nel quale sia analizzata la compatibilità degli interventi previsti con la pericolosità dell'area. Alla luce dei disboscamenti avvenuti in seguito al forte vento del 29 ottobre 2018, il Servizio Prevenzione Rischi prescrive che ogni intervento previsto sia preceduto da una relazione nivologia che, analizzando in dettaglio le nuove aree di potenziale distacco di valanghe venutesi a creare a monte della zona, possa escludere il verificarsi di fenomeni valanghivi in grado di interessare le strutture progettate o, in alternativa, individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali atte a consentirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza.
5	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP. Alla luce dei disboscamenti avvenuti in seguito al forte vento del 29 ottobre 2018, il Servizio Prevenzione Rischi prescrive che ogni intervento previsto sia preceduto da una relazione nivologia che, analizzando in dettaglio le nuove aree di potenziale distacco di valanghe venutesi a creare a monte della zona, possa escludere il verificarsi di fenomeni valanghivi in grado di interessare le strutture progettate o, in alternativa, individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali atte a consentirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza.
6	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
7	Il Servizio Prevenzione Rischi considera la variante un'attestazione dello stato di fatto, in quanto la pericolosità è già stata valutata in occasione dell'istruttoria per la concessione all'esercizio della linea funiviaria o all'apprestamento delle piste da sci, rilasciate ai sensi della LP 21/1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
8	Il Servizio Bacini montani chiede lo STRALCIO della parte ricadente in area demaniale. Inoltre ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
9	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico, tuttavia, il Servizio Bacini montani esprime parere NEGATIVO a qualsiasi nuova edificazione, considerata la criticità dell'area.
10	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP.

	18/76. Alla luce dei disboscamenti avvenuti in seguito al forte vento del 29 ottobre 2018, il Servizio Prevenzione Rischi prescrive che ogni intervento previsto sia preceduto da una relazione nivologica che, analizzando in dettaglio le nuove aree di potenziale distacco di valanghe venutesi a creare a monte della zona, possa escludere il verificarsi di fenomeni valanghivi in grado di interessare le strutture progettate o, in alternativa, individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali atte a consentirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza.
14	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
29	Si ricorda che gli interventi ammessi sull'area sono quelli previsti ai sensi dall'art. 3 della L.P. 7/2003, per le aree "critiche recuperabili", nel rispetto della Carta di Sintesi Geologica del PUP.
30	Si ricorda che gli interventi ammessi sull'area sono quelli previsti ai sensi dall'art. 3 della L.P. 7/2003, per le aree "critiche recuperabili", nel rispetto della Carta di Sintesi Geologica del PUP.
31	Si ricorda che gli interventi ammessi sull'area sono quelli previsti ai sensi dall'art. 3 della L.P. 7/2003, per le aree "critiche recuperabili", nel rispetto della Carta di Sintesi Geologica del PUP.
32	Il Servizio Bacini montani richiede che gli eventuali interventi siano supportati, in fase di progettazione, da un approfondimento idraulico che valuti la compatibilità con la pericolosità dell'area.
36	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade in corrispondenza di una zona boscata e ripida che scende verso la strada statale. In considerazione, pertanto, della morfologia, della possibile pericolosità da crolli e dalla presenza di un fenomeno franoso considerato quiescente, non ritiene opportuna la variante in oggetto per quanto di competenza.
37	La Conferenza di Servizi rileva che dall'ortofoto l'area risulta già insediata e compromessa. Il Servizio Geologico rimanda a quanto discusso in sede di Comitato Tecnico Forestale in data 4 settembre 2018 e a quanto riportato nella relazione integrativa a firma del dott. Frassinella in data agosto 2018.
38	Il Servizio Bacini montani rileva che gran parte della variante ricade in corrispondenza del demanio idrico provinciale e ricorda, pertanto, che qualsiasi intervento è soggetto a concessione ai sensi della L.P. 18/76. Sottolinea, inoltre, che l'area è esondabile e quindi non sono ammesse infrastrutture. Infine, gran parte della variante, è ambito fluviale di interesse idraulico e pertanto soggetta all'art 32 delle N.d.A. del PGUAP.
42	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
43	Il Servizio Bacini montani richiede che gli eventuali interventi siano supportati, in fase di progettazione, da un approfondimento idraulico che valuti la compatibilità con la pericolosità dell'area.
45	Il Servizio Geologico segnala che l'area è esposta ad una criticità per crolli rocciosi. In sede di intervento si ritiene opportuno che sia verificata la pericolosità da crolli rocciosi, anche alla luce degli ultimi eventi meteorici avversi ed eventualmente adottate opere di protezione o mitigazione del pericolo.
46	STRALCIO della parte ricadente in area ad elevata pericolosità.
47	STRALCIO della parte ricadente in area ad elevata pericolosità. Inoltre il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
50	NON RILEVANTE ai fini della presente valutazione Il Servizio Geologico segnala però che l'area in variante è caratterizzata da una delicata situazione idrogeologica e di stabilità del versante, in quanto interessata in passato (2008-2014) da eventi di colata/scivolamento.
51	NON RILEVANTE ai fini della presente valutazione Il Servizio Bacini montani ricorda, comunque, che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Il Servizio Foreste e fauna chiede di riconfermare la parte a bosco e ricorda la necessità di acquisire l'eventuale autorizzazione al cambio di coltura ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007.
57	NON RILEVANTE ai fini della presente valutazione Il Servizio Foreste e fauna chiede di riconfermare la parte a bosco riportando lo stato dei luoghi ante schianti e ricorda la necessità di acquisire l'eventuale autorizzazione al cambio di coltura ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007.
58	Il Servizio Foreste e fauna chiede di riconfermare la parte a bosco riportando lo stato dei

	luoghi ante schianti e ricorda la necessità di acquisire l'eventuale autorizzazione al cambio di coltura ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007.
60	Il Servizio Foreste e fauna chiede di riconfermare la parte a bosco riportando lo stato dei luoghi ante schianti e ricorda la necessità di acquisire l'eventuale autorizzazione al cambio di coltura ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007.
63	Si ricorda che nell'area ad elevata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Il Servizio Geologico pur avanzando perplessità sulla variante in quanto ricade in corrispondenza di una ripida scarpata che scende verso il Rio di Canvère, richiama quanto è stato espresso in sede di Conferenza dei Servizi di data 10 agosto 2018. Inoltre il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
65	Il Servizio Prevenzione Rischi considera la variante un'attestazione dello stato di fatto, in quanto la pericolosità è già stata valutata in occasione dell'istruttoria per la concessione all'esercizio della linea funiviaria o all'apprestamento delle piste da sci, rilasciate ai sensi della LP 21/1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
66	POSITIVO. Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nella zona di protezione della sorgente cod.10940 per la Carta delle Risorse Idriche del PUP.
67	POSITIVO. Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nella zona di protezione della sorgente cod.10940 per la Carta delle Risorse Idriche del PUP.
68	POSITIVO. Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nella zona di protezione della sorgente cod.10940 per la Carta delle Risorse Idriche del PUP.
69	Il Servizio Prevenzione Rischi considera la variante un'attestazione dello stato di fatto, in quanto la pericolosità è già stata valutata in occasione dell'istruttoria per la concessione all'esercizio della linea funiviaria o all'apprestamento delle piste da sci, rilasciate ai sensi della LP 21/1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
72	Il Servizio Geologico esprime perplessità nella ricostruzione del rudere, in quanto posizionato entro un canale geologicamente caratterizzato da depositi di debris flow e da processi erosivi. Si consiglia la delocalizzazione.
74	Il Servizio Prevenzione Rischi considera la variante un'attestazione dello stato di fatto, in quanto la pericolosità è già stata valutata in occasione dell'istruttoria per la concessione all'esercizio della linea funiviaria o all'apprestamento delle piste da sci, rilasciate ai sensi della LP 21/1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
76	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
77	Il Servizio Foreste e fauna chiede di riconfermare la parte a bosco riportando lo stato dei luoghi ante schianti e ricorda la necessità di acquisire l'eventuale autorizzazione al cambio di coltura ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007.
78	POSITIVO. Si veda però, quanto segnalato dal Servizio Geologico per la variante 50, in relazione alle criticità del versante, per le quali si sconsiglia la realizzazione di nuovi volumi edilizi sull'area.
79	Il Servizio Bacini montani richiede che, eventuali edificazioni sull'area, siano supportati in fase di progettazione da uno studio che valuti la compatibilità degli interventi con la pericolosità dell'area.
87	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.

[...]

Si specifica che nei casi di applicazione dell'art. 16 comma 1 lettera b) e dell'art. 17 comma 1 lettera d) la Conferenza ha scelto di esprimere un parere negativo in assenza ad oggi di elementi sufficienti ad esprimere un giudizio e quindi in attesa che sia prodotto lo studio di compatibilità prescritto dalle Norme di attuazione del PGUAP.

Si consiglia inoltre il Comune proponente di prendere contatti diretti con i Servizi competenti per quanto riguarda la pericolosità interessata dalle singole varianti in modo da poter approfondire gli aspetti essenziali dei fenomeni idrogeologici interessati. Le varianti potranno essere riammesse ad istruttoria una volta presentato lo studio."

In sede di Conferenza di pianificazione ci si sofferma sulla variante n. 9, per la quale conseguentemente all'espressione del parere negativo formulato dal funzionario delegato del Servizio Bacini Montani, richiamando il verbale della conferenza di servizi di cui sopra. A tale

proposito la Presidente ritiene necessario, dopo aver approfondito i contenuti del rispettivo piano di permesso di costruire convenzionato PC12, specificare che il parere negativo del servizio provinciale è da riferirsi esclusivamente alla nuova edificazione. Pertanto alla luce di detta specificazione si chiarisce che da quanto osservato, sulla base degli esiti problematici dei nuovi studi effettuati in occasione della redazione della Carta di sintesi della pericolosità, in corrispondenza di detta area per qualsiasi nuovo intervento è necessario riferirsi a tale problematicità e qualsiasi nuova previsione deve essere volta ad una delocalizzazione dei volumi insistenti sull'area.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Nel corso della conferenza di pianificazione la Presidente evidenzia che in occasione della presente variante il Comune di Predazzo ha stralciato l'indicazione di "*Perimetro del centro abitato*", in corrispondenza degli abitati di Predazzo e Bellamonte, dagli elaborati cartografici che compongono il presente strumento. A questo proposito si richiede all'Amministrazione di chiarire la motivazione alla base della modifica in oggetto. Nel merito la Vicesindaco precisa che detta indicazione era stata inserita nel PRG quale richiamo ai contenuti di uno specifico provvedimento, tutt'oggi vigente, approvato ai fini del Codice della strada. Lo stralcio di tale indicazione dal PRG non incide sulla validità dell'individuazione del centro abitato ai sensi del predetto provvedimento. Nel merito interviene il funzionario delegato del Servizio Turismo e sport della Provincia, specificando che per gli aspetti di merito nel caso in cui vi siano strutture alberghiere con più di 150 posti letto, non ricadenti all'interno del perimetro del centro abitato, gli interventi in corrispondenza di tali strutture devono essere sottoposte alla procedura di VIA.

Adeguamento Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

In occasione della presente variante il Comune di Predazzo non ha provveduto ad adeguarsi al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m., nel merito si rinvia ai contenuti della circolare uscita il 11 marzo 2019. Nel merito la Presidente fa presente che tale aspetto non inficia l'approvazione della presente variante, tuttavia chiarisce che sono da intendersi sospesi i procedimenti di future varianti - fatte salve le varianti al PRG non sostanziali - in attesa di tale adeguamento. Inoltre si osserva che i contenuti delle norme del PRG dovranno necessariamente essere aggiornati in occasione dell'adozione definitiva della presente variante, affinché venga fatto riferimento alle definizioni ed ai metodi di misurazione degli elementi geometrici previsti dall'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale nonché nel rispetto dell'articolo 17 della l.p. n. 15/2015 relativamente alla non duplicazione delle norme.

Dimensionamento residenziale

In materia di disciplina della residenza ordinaria e per vacanze, si evidenzia che il Comune di Predazzo, in occasione della presente variante, tramite la variante n. 60 ha provveduto a ridefinire una quota del contingente volumetrico riferito agli alloggi da destinarsi a tempo libero e vacanze, calcolato in occasione della variante al PRG di adeguamento alla legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1593 del 20 giugno 2008.

A tale proposito si coglie l'occasione per richiamare che l'articolo 130, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio, in merito alla disciplina fissata in materia di alloggi per la residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanze, ha disposto la riduzione della metà del dimensionamento volumetrico destinato dal PRG vigente per alloggi tempo libero e vacanze non assegnato a specifiche previsioni urbanistiche. Nel merito, come emerso in conferenza di pianificazione, si richiede all'Amministrazione comunale una verifica in merito alla localizzazione del contingente definito con la variante approvata dalla Giunta provinciale nel 2008, al fine di quantificare la quota destinata ad alloggi per il tempo libero e vacanze non assegnata a specifiche previsioni insediative e quindi soggetta alla riduzione della metà ai sensi del disposto di cui al comma 2 dell'art. 130 della l.p. 15/2015.

Aree a verde privato

In via generale relativamente alle aree per le quali è stata riconosciuta una destinazione urbanistica a verde privato (varianti nn 11 e 32) previste all'interno dell'abitato di Predazzo, si chiede di verificare la coerenza di tale destinazione di zona rispetto allo stato di fatto dell'area,

interessata da edifici residenziali e agricoli dismessi, e dalle potenzialità comunque ammesse che sembrano prefigurare più un'area a destinazione insediativa.

In merito al riconoscimento di un'area a verde privato in corrispondenza di un'area agricola, tramite la variante n. 44, tenuto conto dei contenuti della normativa di riferimento e delle potenzialità ricadute paesaggistiche-ambientali tenuto conto del contesto di riferimento e del fatto che la stessa risulta isolata rispetto all'abitato di Predazzo, si richiede di ridurre la previsione alle strette pertinenze dell'edificio.

Richieste di inedificabilità

L'Amministrazione in occasione della presente variante al PRG ha accolto due richieste di inedificabilità di aree destinate all'insediamento (residenziale e alberghiera) ai sensi dell'articolo 45 della l.p. 15/2015.

Nel merito non si rilevano particolari controindicazioni sotto il profilo urbanistico. Tuttavia si richiede di riportare un chiaro riferimento normativo, in corrispondenza delle aree stralciate, all'interno del quale si evidenzia il vincolo di inedificabilità ai sensi del comma 4 dell'art. 45 della l.p. 15/2015.

Piani convenzionati e soggetti a compensazione

Prima di passare all'esame dei piani introdotti in occasione della presente variante, da definirsi sulla base di specifici accordi urbanistici, si ritiene fondamentale premettere che ai sensi dell'articolo 25 della l.p. 15/2015, l'accordo urbanistico deve necessariamente costituire parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico ed è soggetto alle medesime forme di deposito e partecipazione degli atti di piano.

Alla luce della premessa e con riferimento ai contenuti specifici dei piani in esame si osserva quanto segue:

Variante 10, in merito al progetto convenzionato PC6, introdotto mediante la presente variante e disciplinato all'art. 22.29 delle norme di attuazione, si rilevano alcuni elementi. Il primo riguarda un aspetto prettamente procedurale, per il quale si richiede alla presente Amministrazione di verificare in maniera dettagliata se le argomentazioni a supporto della previsione in esame, illustrate all'interno della relazione illustrativa e riprese nelle norme di attuazione, possano considerarsi alla stregua di uno schema di accordo quale parte integrante degli elaborati di piano, nonché sottoposto alle medesime forme di pubblicità, e se per le stesse vi siano una chiara corrispondenza con il contenuto dell'accordo sottoscritto in data 29 novembre 2018.

Il secondo aspetto si riferisce alla coerenza della previsione in oggetto, definita sulla base di un accordo ai sensi dell'art. 25 della l.p. 15/2015, rispetto agli istituti definiti dalla disciplina provinciale di riferimento. Nello specifico si chiarisce che si riconduce tale previsione all'istituto della compensazione urbanistica di cui all'art. 27 della l.p. 15/2015, considerato che tramite la presente variante s'intende dare attuazione alla riqualificazione di un'area prossima all'abitato di Predazzo, tramite il riconoscimento di un credito edilizio, corrispondente a mc 3.800 (incrementabile a mc 4.100 per eventuali bonus a norma di legge), da potersi destinare un'attività commerciale (max 400 mq di sup. di vendita), servizi di artigianato, attività terziarie, bar, ristorazione ed unità residenziali vincolate a residenza ordinaria (max 40% volumetria realizzata) a fronte della completa demolizione del manufatto dismesso dell'ex stazione funiviaria Latemar, il cui volume è di mc 2.923, e dell'eventuale cessione di aree all'Amministrazione comunale da destinare ad opere di urbanizzazione primaria. A questo proposito si richiede che vengano esplicitati i criteri sulla base dei quali sono state condotte dette scelte, al fine di assicurare la rispondenza con i principi di cui alla norma in parola, tenendo conto anche dei costi-benefici connessi alla realizzazione degli interventi, oppure venga chiarito se per la definizione degli stessi si è fatto riferimento agli indici convenzionali di edificabilità fissati dallo strumento in vigore.

L'accordo deve inoltre contenere tutti gli elementi per la relativa attuazione (evitare rinvii ad altre convenzioni) e in tema di applicazione di "bonus volumetrici", di durata degli strumenti urbanistici, di definizione delle opere di urbanizzazione e di contributo di concessione è necessario fare riferimento ai contenuti della l.p. 15/2015 e del relativo regolamento di attuazione.

Riguardo alla destinazione urbanistica assegnata all'area, ricondotta a quella residenziale, si chiede una verifica rispetto a quanto effettivamente ammesso, posto che sull'area sono insediabili molteplici attività rispetto alle quali la residenza non deve superare il 40% della volumetria realizzata.

Variante nn. 56 e 60, tramite le presenti varianti si introduce un nuovo ambito di compensazione urbanistica TP7 in località Bellamonte, nel dettaglio le previsioni riguardano rispettivamente il riconoscimento di un'area da destinare ad *Attrezzature di interesse comune* (56) ed una ad *Area di nuova espansione residenziale* (60) libera. Tenuto conto che le presenti previsioni sono state definite in sede di accordo ai sensi dell'art. 25 della l.p. 15/2015 e sono riconducibili ad ambiti di compensazione urbanistica secondo quanto disposto dall'art. 27 della l.p. 15/2015 si ribadisce quanto osservato per la precedente variante sia sotto il profilo procedurale che del merito, chiedendo che vengano forniti i criteri alla base delle scelte condotte, e dell'attuazione evitando rinvii ad altre convenzioni.

Per quanto riguarda gli indici stabiliti per alcuni nuovi piani si osserva che gli stessi devono risultare coerenti con quanto definito dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, esempio l'indice di utilizzazione fondiaria fissato all'interno del PC7 deve necessariamente corrispondere ad un indice mq/mq e non ad un rapporto (20%).

Centri storici

Per quanto riguarda le modifiche apportate alle categorie d'intervento e agli interventi specifici ammessi per alcuni edifici ricompresi all'interno del centro storico, non si sollevano controindicazioni per gli aspetti di merito. Tuttavia per la modifica riferita all'edificio schedato all'interno della scheda n. 172 si richiede di non riportare nulla con riferimento alla possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 105 della l.p. 15/2015, poiché coerentemente con quanto disposto dalla norma di parola è necessario riportare e motivare solo i casi di esclusione.

Patrimonio edilizio montano

In merito alle modifiche riferite alla catalogazione del patrimonio edilizio montano del Comune di Predazzo (d.G.P. n. 1117 dd. 01/06/2012), si riportano le seguenti considerazioni:

- scheda edificio n. 88, tramite la presente variante è stato modificato il contenuto della sezione "indicazioni puntuali" prevedendo una possibilità di ampliamento volumetrico pari a 100 mc, a fronte della demolizione delle superfetazioni presenti; nel merito si richiede di approfondire tale possibilità garantendo la coerenza con quanto definito all'interno dell'Allegato II (Manuale degli interventi ammessi) del piano e non Allegato I.
- schede edifici n. 104 e 105, in merito all'accorpamento dei due manufatti previa demolizione con rimessa in pristino del manufatto n. 104, si sollevano alcune perplessità in ragione del fatto che tale intervento non emerge sia previsto e regolamentato all'interno del piano approvato nel 2012, in coerenza con quanto stabilito dai criteri approvati con d.G.P. n. 611 del 22 marzo 2002;
- scheda edificio n. 223 riprendendo l'osservazione espressa dal Servizio Geologico in occasione della Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio, in merito alla variante n. 72, la Presidente sottolinea che la ricostruzione del manufatto dovrà avvenire in corrispondenza di un'area giudicata più opportuna sotto il profilo della sicurezza del territorio.

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni dei vari servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della conferenza di pianificazione di data 14 marzo 2019.

Aree boscate

Il funzionario delegato del Servizio Foreste e fauna della Provincia, presente in conferenza di pianificazione, riprendendo le osservazioni espresse in occasione della seduta della conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico, tenutasi il 19 febbraio 2019, mette in evidenza che per alcune aree (corrispondenti alle varianti nn. 57, 58, 60 e 77) è necessario prevedere la riconferma di alcune aree a bosco presenti sul territorio, non definite nella variante di partenza; nel caso in cui in corrispondenza delle stesse fossero avvenuti degli schianti

è necessario che lo strumento urbanistico riporti la situazione allo stato antecedente a tali fenomeni. Inoltre su sollecitazione dell'estensore del piano, il funzionario precisa che il dato provinciale di riferimento è scaricabile dal sito internet del GeoCatalogo PAT.

Il funzionario specifica che ha acquisito maggiori elementi dal Distretto forestale di Cavalese, a valle di questa riunione, a supporto di una previsione di diniego di un eventuale cambio di coltura per le varianti 50 e 57 per motivi principalmente idrogeologici; a questo proposito si ritiene che le previsioni possano incidere sulla stabilità dei suoli e sulla regimazione delle acque, inficiando anche la tutela del biotopo. Un'ulteriore precisazione riguarda la fase consultiva che si dichiara sia stata avviata a monte della modifica dell'area di riserva locale, in realtà si evidenzia che il responsabile del settore forestale non ha mai rilasciato alcun pre-assenso allo stralcio della riserva locale.

La Vicesindaco a questo proposito specifica che tale modifica deriva di fatto da un equivoco nato da una precisa esigenza emersa a livello comunale e legata ad una riqualificazione di un'area in corrispondenza del fronte strada all'altezza dell'abitato di Bellamonte, utilizzata come discarica di materiale edile. A suo tempo era emerso che la previsione a biotopo precludesse di fatto tale riqualificazione pertanto, partendo da tale esigenza, è stata condotta un'analisi del reale interesse di tutte le aree definite come biotopo di interesse comunale ricadenti all'interno del territorio di Predazzo. Tuttavia la Vicesindaco fa presente che nel caso in cui i Servizi provinciali competenti giudicassero inopportuna tale modifica l'Amministrazione non ha alcun problema a riportare la situazione allo stato attuale.

Aree agricole

In riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all'oggetto il Servizio Agricoltura della Provincia, esprime il parere sotto riportato:

"In riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all'oggetto e per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si comunica che non vi sono osservazioni da esprimere riguardo alle norme di attuazione. Relativamente alle varianti proposte si esprimono le seguenti osservazioni:

- relativamente alle varianti n. 49, 68, 70 e 73, aventi per oggetto particelle disboscate per il passaggio di impianti di risalita, si demanda a codesto Servizio se la destinazione sia pascolo oppure area agricola di pregio;
- nella variante 73 parrebbe esservi una descrizione errata (manufatto appartenente al FEM), da verificare;
- Le varianti 77 e 78 dal colore utilizzato per la cartografia sono presentate come aree agricole di pregio, mentre sulla cartografia provinciale risultano aree agricole del PUP non di pregio."

Per l'area sottesa dalla variante n. 52 (da area a campeggio ad area agricola di rilevanza locale) si richiede di valutare la possibilità di definire una destinazione urbanistica in continuità con l'area agricola di tutela contermina.

Aree protette

Per quanto di competenza il funzionario delegato del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia presente in Conferenza di Pianificazione in premessa all'intervento elenca una serie di osservazioni di carattere normativo.

Con riferimento all'articolo 21.2.3 delle norme di attuazione, il funzionario delegato nello specifico osserva quanto segue:

Comma 1, si precisa che le ZSC presenti all'interno del territorio di Predazzo ricomprendono anche la ZSC Palù dei Mugheri mentre, i SIC Cima Bocche-Lusia, Foresta di Paneveggio e Lagorai Orientale, sono diventati un'unica ZSC denominata Lagorai Orientale- Cima Bocche IT3120168- Decreto Ministeriale DM 24.05.2016;

Comma 2, si riscontra la necessità di riportare, per completezza di informazioni, oltre alla l.p. 11/07 e all'art. 15 del DPP 50-157/Leg, la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012, il cui allegato elenca nel dettaglio le tipologie di intervento per le quali in forza del citato art. 15, può escludersi la preventiva valutazione d'incidenza.

Anche per le misure di conservazione delle ZSC è necessario riportare il riferimento alle delibere con cui sono state approvate le misure di conservazione della ZSC Lagorai orientale: DGP n. 632 dd 12.04.2013.

Si entra poi nel merito delle modifiche che hanno interessato le riserve locali, a tale proposito il funzionario evidenzia che il Servizio ha approfondito la preesistenza dei valori naturalistici che hanno portato all'individuazione delle aree protette in argomento ben più di vent'anni fa. Nel merito è stato riscontrato che il valore naturalistico è ancora presente e anche dal punto di vista della tutela della riserva e della qualità delle acque si ritiene che queste due zone siano importantissime anche per la loro funzione di depurazione ed immagazzinamento delle acque. Pertanto, sulla base degli esiti della verifica condotta, il parere del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette è negativo per quanto riguarda la variante n. 57 e la variante n. 50: mentre per quanto riguarda la variante n.51, in corrispondenza di un'area interessata da una bonifica, si ritiene possibile una parziale ridefinizione, in corrispondenza di una porzione di area effettivamente interessata da una discarica ed un'altra porzione di superficie nelle immediate vicinanze della strada.

La Vicesindaco nel merito ribadisce che l'Amministrazione comunale non ha alcun problema a mantenere le previsioni ad aree a Riserva locale e a procedere con una riquilificazione in corrispondenza del fronte strada.

Beni architettonici, beni archeologici

La Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia con riferimento alla variante di cui all'oggetto per quanto di competenza, in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, evidenzia quanto segue:

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici"

Nelle schede di analisi degli immobili, al punto 12. Prescrizioni particolari vi è talvolta la nota relativa alla possibilità di applicare l'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15, che permette la sopraelevazione fino ad un metro per tutti gli edifici del centro storico – anche di carattere sparso - eccetto quelli sottoposti a restauro. Ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile, ma si conferma la competenza della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del citato *Codice dei beni culturali e del paesaggio* a valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato; questo in relazione alle finalità delle norme speciali in materia di beni culturali, volte alla conservazione e tutela del bene. Tale competenza potrebbe interessare anche immobili non sottoposti dal Piano regolatore alla categoria d'intervento di restauro, ad esempio nella fattispecie che venga dichiarato di interesse un immobile di proprietà pubblica sottoposto a verifica dell'interesse culturale, al quale era precedentemente stata attribuita una diversa categoria d'intervento. Preme sottolineare come anche edifici soggetti a categoria d'intervento che ne permettono la demolizione e successiva ricostruzione o la sola demolizione, qualora diventino di proprietà pubblica in seguito a qualsivoglia procedura (esproprio, compravendita od altro) se hanno più di settanta anni devono essere assoggettati a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice e – nel caso di accertamento positivo – non potranno essere demoliti.

Nelle Norme di Attuazione, all'art. 10 Area di antico insediamenti di interesse culturale e ambientale, nell'allegata tabella che riporta i manufatti e siti di rilevanza culturale soggetti a vincolo diretto, manca il n. 60 Fontana su p.ed. 2865 C.C. Predazzo, dichiarata di interesse con Determinazione del Dirigente n. 879 dd. 13.10.2014; in cartografia la stessa fontana è riportata come "*singolo elemento storico culturale – non vincolato*" invece che come "*vincolo puntuale manufatto e sito*" descritto con il codice shape Z301_P. Lo stesso articolo, ai punti 9., 10 e 11 tratta dei manufatti soggetti al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a volte in maniera contraddittoria. Si invita a rivedere questi punti e renderli coerenti con quanto stabilito dal citato Codice.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

si esprime **nulla osta**, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si richiedono le seguenti integrazioni alla documentazione presentata:

- Aggiornare il contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

- Aggiornamento in cartografia le aree a tutela archeologica. A tal proposito si invita lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici. [...]

In calce a quanto sopra e con particolare riferimento all'integrità dei caratteri propri del tessuto architettonico dell'abitato, si coglie l'occasione per esprimere la più viva preoccupazione riguardo ai contenuti del piano di riqualificazione urbana che interessa l'area racchiusa fra via Dante e lo slargo antistante la Casa Maoca – Tinol, p.ed. 754 C.C. Predazzo, per quanto attiene soprattutto alle ampie possibilità di demolizione e ricostruzione previste sull'area. Nonostante la tutela della p.ed. 754 sia assicurata dalla sussistenza del vincolo diretto, va rilevato come l'edificio costituisca, al pari della vicina Casa Calderoni p.ed. 702, l'elemento emergente sotto il profilo architettonico e decorativo di un edificio che mantiene in misura significativa i pregiati valori formali e tipologici dell'antico insediamento urbano, così come attestato ad esempio dal Catasto storico del 1860; edificio che nonostante più recenti e puntuali interventi di revisione sui singoli fabbricati si presta tuttora ad una lettura in termini di *continuum*, e che risulterebbe altresì diminuito e compromesso nella sua continuità da interventi di demolizione e ricostruzione. Per le ragioni accennate, si anticipa che la scrivente Soprintendenza si riserva di studiare la possibilità dell'imposizione del vincolo di tutela indiretta a tutela della luce, della prospettiva e delle condizioni di ambiente e decoro delle predette emergenze monumentali."

Attività commerciali e aree produttive

Il Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione della Provincia, in riferimento alla variante al PRG in oggetto, osserva quanto segue:

" - settore industria e artigianato

In relazione alle Norme di Attuazione riguardanti le aree per attività produttive del settore secondario contenute nell'articolo 15 si propongono le seguenti modifiche:

- Art. 15 punto 1. : si suggerisce di effettuare il rinvio diretto all'art. 33 del PUP e all'art. 118 della L.P. 5/2015, evitando di ricopiare quanto inserito nella Legge ;
- Art. 15 punto 2. : sono citati in maniera errata gli estremi di approvazione del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. Si suggerisce di unire i punti 1. e 2. in un unico punto;
- venga valutata l'opportunità di inserire un punto specifico relativo alla realizzazione delle unità abitative e delle foresterie all'interno delle aree per attività produttive.

- settore commercio

Le disposizioni contenute nel titolo VIII delle norme di attuazione non risultano essere state oggetto di modifiche con la variante in oggetto e pertanto risultano conformi ai criteri di programmazione urbanistica

del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm., come già osservato con nota di questo Servizio prot. n. 659676 del 07 dicembre 2016.

Relativamente all'attività di commercio all'ingrosso (articolo 34, comma 4 delle norme di attuazione), il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità della Valle di Fiemme, con l'articolo 7 delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013.

Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo anche senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 7 delle norme di attuazione del Piano stralcio della Comunità della Valle di Fiemme."

Aree estrattive

Per gli aspetti di competenza, tenuto conto dei contenuti della variante al PRG di cui all'oggetto, il Servizio Minerario della Provincia comunica quanto segue:

"1. Nel Comune di Predazzo sono individuate dal Piano cave le seguenti tre aree estrattive identificate dal PRG con retino "L108", simbolo "Cv" e normate dall'art. 17.1 delle relative Norme di Attuazione:

- Al Fol (tav. 82 - granito rosa)
- Canzoccoli (tav. 83 - marmo)
- Forte Buso (tav. 84 - porfido)

2. Le varianti puntuali previste dal PRG (indicate con retino V100) non interferiscono con il perimetro delle aree estrattive.

3. Riguardo alla area estrattiva "Al Fol", in ordine alla sua perimetrazione, si ribadisce quanto espresso con il precedente parere (prof. n. S051I2015/13653/18.2.2/34-2014 di data 13 gennaio 2015) che "risulta leggermente modificata verso Est rispetto all'area del vigente piano cave; la strada che attraversa l'area viene invece indicata nel PRG come viabilità locale esistente (simbolo "Le" - codice retino F601 - art. 20 delle norme di attuazione del PRG) mentre nel piano cave è a tutt'oggi area estrattiva".

Si dà inoltre atto che il comune ha individuato sotto la destinazione ad area estrattiva (Cv) il retino avente codice E110 "Area agricola a rilevanza locale".

4. Riguardo l'area estrattiva "Canzoccoli" si rileva che il perimetro coincide con quello indicato dal vigente Piano cave e che gli elaborati grafici riportano correttamente il confine dell'area. L'area risulta inoltre essere interessata dal tematismo E106 (area a bosco).

5. Riguardo all'area estrattiva "Forte Buso" ricadente nel Parco Paneveggio Pale di S. Martino si rileva che il suo perimetro coincide sia con quello indicato dal Piano parco che dal Piano cave e che gli elaborati grafici riportano correttamente il confine dell'area nonché la zonizzazione a cava (simbolo "Cv"). Si dà inoltre atto che l'area è interessata dai seguenti tematismi:

- E106 - area a bosco;
- Z307 - Parco naturale provinciale di Paneveggio e delle Pale di S. Martino (art. 21.6 norme di attuazione del PRG);
- Z309 - sito di importanza comunitario (SIC) "Lagorai Orientale - Cima Bocche"-IT3120168 (art. 21.2.3 norme di attuazione del PRG);
- Z313 - zona di protezione speciale (ZPS) "Lagorai"-IT3120160 (art. 21.2.3 norme di attuazione del PRG).

Tenuto conto di quanto sopra esposto riguardo all'area estrattiva "Al Fol", qualora il comune voglia escludere la strada dall'area estrattiva, si ribadisce l'opportunità di chiedere una modifica del Piano cave attivando la procedura di variante prevista dall'art. 4, comma 10 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n.7.

Si ricorda che la situazione aggiornata della perimetrazione delle aree estrattive individuate dal piano cave è consultabile sul sito: www.minerario.provincia.tn.it. Da tale sito sono altresì scaricabili sia gli shapefiles che i files in formato dxf di tali aree."

Attività turistiche, impianti a fune e piste da sci.

In tema di impianti il funzionario delegato del Servizio Impianti a fune e piste da sci, in sede di Conferenza di pianificazione, non riscontra controindicazioni per i profili di merito.

In materia di turismo il funzionario delegato del Servizio Turismo e Sport della Provincia passa ad esaminare il contenuto della presente variante, con particolare riferimento alla verifica di coerenza rispetto alla specifica disciplina provinciale.

In premessa fa presente che per quanto riguarda le "Aree sosta caravan" di fatto manca un riferimento all'interno delle legenda grafica degli elaborati cartografici e di conseguenza un articolo

delle norme di attuazione collegato; a questo proposito specifica che l'articolo può rimandare direttamente alle norme provinciali approvate in materia.

Relativamente alle varianti puntuali passa poi ad esaminarle singolarmente come di seguito specificato:

- variante n. 14, con riferimento alla vicinanza delle destinazioni urbanistiche, *Area alberghiera e Area per attività miste produttivo-commerciali*, riconosciute per le aree sottese dalla variante in esame nonché per il fatto che l'area alberghiera risulta aderente ad un'area produttiva esistente, si sollevano alcune perplessità anche in relazione al fatto che tutto il contesto urbano di riferimento sta di fatto assumendo una configurazione artigianale. A questo proposito in sede di conferenza di pianificazione, tenuto conto della compresenza di attività differenti all'interno dell'area in esame e al fine di non precludere alcun intervento in futuro, si richiede di non ammettere l'edificazione in corrispondenza della porzione alberghiera più stretta a confine con l'area per attività mista e l'area produttiva esistente. In occasione della presente variante andrà chiarito che, tale porzione rileva comunque per il calcolo dei indici edificatori e nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse necessario mantenere un buon grado di interazione tra le diverse attività, è possibile riconoscere l'intera area come *Area per attività miste...* specificando per ciascuna porzione le attività insediabili (ricettive, ecc.) al fine di garantire quanto già insediato e non precludere alcuna possibilità di intervento in futuro.

- varianti nn. 46 e 47, in merito alla previsione di due aree da destinarsi a residenza turistica alberghiera, in località Piscine il funzionario chiede all'Amministrazione comunale se l'intenzione è quella di replicare tale modello di ricettività, nonostante le problematiche gestionali riscontrate per altri comuni. La Vicesindaco a questo proposito conferma l'intenzione dell'amministrazione comunale ammettendo che per la realtà di Predazzo questo tipo di strutture funziona molto bene.

Per quanto riguarda l'aspetto normativo vengono richieste le seguenti specifiche:

- Articolo 13, nella parte introduttiva è necessario che vengano rivisti i riferimenti alla normativa di settore specificando che in materia è necessario riferirsi, tramite un controllo incrociato, anche alle disposizioni specifiche di settore nello specifico, art. 119 della l.p. 15/2015, l.p. 7/2002 e l.p. 19/2012 e relativi regolamenti attuativi;

- Articolo 13.1, in merito alla possibilità di classificare temporaneamente l'albergo a "casa per ferie", nei casi specificati in norma, il funzionario delegato chiarisce che, la "classificazione temporanea" non è più contemplata, tali variazioni comportano una modifica da attività alberghiera ad attività extra-alberghiera e le stesse presuppongono dei passaggi ben definiti che non possono assumere carattere di temporaneità, ammettendole all'interno della norma di riferimento anche facendo riferimento a tutte le attività ricettive di cui alla l.p. 7/2002 e garantendo sempre la coerenza con la disciplina fissata dall'art. 57 della l.p. 1/2008 in tema di residenza;

- Articolo 13.3, all'ultimo paragrafo vengono disciplinati gli "spazi caravan" (Sc), all'interno delle aree per campeggio tenuto conto che sul territorio comunale non sono più presenti dette previsione si richiede di stralciare detta norma specifica;

- Art. 16.5.g, con riferimento alla disciplina specifica introdotta contestualmente alle modifiche di cui alla variante n. 14, il funzionario delegato precisa che, per la disciplina provinciale specifica di settore, l'appartamento del conduttore non è previsto né per le attività extra-alberghiere citate né per "attività di ristorazione e bar". Nel merito interviene la Presidente chiarendo che è possibile disciplinare tale zona mista ammettendo anche la residenza in quanto tale senza correre il rischio di scardinare la norma provinciale fissata in materia di attività ricettive.

Previsioni infrastrutturali

In tema di viabilità il Servizio Opere stradali e Ferroviarie ed il Servizio Gestione Strade della Provincia hanno espresso, per quanto di competenza il seguente parere congiunto:

"[...] si premette che il Comune di Predazzo è interessato dal Piano Stralcio della mobilità della Valle di Fiemme redatto dalla Provincia Autonoma di Trento ed approvato in data 30/12/2015 con delibera della Giunta n. 2483. Le varianti al P.R.G., per quanto di competenza, considerati gli interventi di cui trattasi, non interferiscono con opere ed infrastrutture viarie e ferroviarie programmate nel Piano Stralcio o in fase di realizzazione dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie. Considerato che il presente comune è interessato sia nel Piano Stralcio approvato che dalla pianificazione del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, oltre che dalle infrastrutturazioni di tipo viabilistico, dalle infrastrutturazioni di tipo ciclopeditone, quest'ultime non sono planimetricamente individuate nella Variante al P.R.G., si esprime favorevole, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

- Prescrizioni di carattere generale

1. si raccomanda di prestare particolare attenzione nella definizione dell'accesso alle aree, al fine di non compromettere la sicurezza stradale (e puntualmente valutare la possibilità di prevedere anche il divieto di attraversamento della mezzeria per accessi ecc...). Le soluzioni tecniche, dovranno acquisire i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, in conformità alle disposizioni vigenti;
2. in merito ad ogni altro tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto dalla Delibera della giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della sopracitata delibera;
3. si evidenzia come l'accesso alle aree sia disciplinato dalla normativa vigente in materia di progettazioni stradali (D.M. d.d. 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e s.m.i", D.M. 19 aprile 2006 "norme funzionali e geometriche per la costruzioni delle intersezioni stradali"), e dovranno essere disciplinate dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.i.);
4. si precisa che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
5. Analogamente a quanto previsto al punto 4, eventuali interventi previsti dalla variante in esame che riguardino, sia direttamente che indirettamente, percorsi ciclopeditoni e linee ferroviarie, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie
6. dovrà essere inserito nella cartografia il tracciato della nuova galleria recentemente realizzata lungo il lago di Forte Buso ed il tracciato della vecchia S.S. 50 andrà declassificato e destinato alla/alle funzionalità che per esso si vorrà prevedere o in alternativa tolto dalla cartografia;
7. la p.f. 4679 C.C. Predazzo di proprietà della "Provincia Autonoma di Trento" ed attualmente utilizzata come magazzino del Servizio Gestione Strade va individuata quale "area a servizio della viabilità" (attualmente adibita ad "area per attrezzature di interesse comunale");
8. la p.ed. 2739 C.C. Predazzo di proprietà della "Provincia Autonoma di Trento" patrimonio indisponibile ed attualmente utilizzata come magazzino del Servizio Gestione Strade va individuata quale "area a servizio della viabilità" (attualmente adibita ad "area per attrezzature di interesse comunale");
9. le p.ed. 1669, 2097 C.C. Predazzo di proprietà della "Provincia Autonoma di Trento - beni demaniali" attualmente utilizzate come deposito e rimessaggio del Servizio Gestione Strade vanno individuate quale "area a servizio della viabilità" (attualmente adibita ad "area parco naturale di Paneveggio e delle Pale di San Martino");
10. è intenzione del Servizio 'Gestione Strade spostare il magazzino costituito dalla p.ed. 2097 C.C. Predazzo in adiacenza alla S.S. 50 in posizione più arretrata nella p.f. 5803/5 C.C. Predazzo di proprietà della "Provincia Autonoma di Trento - beni demaniali" in modo da renderlo meno visibile dalla strada e poterlo leggermente ampliare e realizzare un piazzale consono alle esigenze della propria competenza. Si chiede pertanto di individuare la p.f. 5803/5 C.C. Predazzo quale "area a servizio della viabilità" (attualmente adibita ad "area parco naturale di Paneveggio e delle Pale di San Martino");
11. l'amministrazione comunale di Predazzo ha più volte espresso l'intenzione di realizzare una rotatoria in località Ponte alle Coste lungo la S.S. 48 Var di Predauo alla progressiva km 37+225, si ritiene pertanto opportuno prevedere in cartografia l'inserimento di tale previsione;
12. in merito alla variante n. 4, considerate le problematiche riscontrate per l'accesso esistente alla progressiva km 40+960 della S.S. 48 a sen/izio del deposito carburanti e dell'edificio adibito ad abitazione e attività commerciali limitrofo, si suggerisce di valutare la previsione di una nuova viabilità che permetta l'accesso al deposito di carburanti direttamente dall'area di servizio utilizzando eventualmente anche l'area di espansione prevista;
13. in merito alle varianti 36 e 37, visto l'ampliamento ed il conseguente aumento dei flussi veicolari e le caratteristiche geometriche dell'accesso attuale, si ritiene opportuno che vengano preventivamente concordate con il competente Servizio Gestione Strade le necessarie modifiche al fine di minimizzarne l'impatto sulla viabilità di competenza statale;
14. va inserita nella previsione urbanistica la rotatoria esistente al km 35+950 della S.S. 48 in località vicino alla carrozzeria El Cavalier;

15. Nelle cartografie di piano dovrà essere inserita la pista ciclopeditonale di interesse provinciale con la denominazione "PC-TN05 Percorso ciclopeditonale Valli di Fiemme e Fassa" che fa parte della rete ciclabile regionale (ai sensi dell'art. 5 comma 2a della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica"). Tale infrastruttura lineare in parte è già realizzata (tema: pista ciclabile esistente art. 20), mentre una parte verrà realizzata a breve secondo il tracciato concordato con l'ufficio tecnico comunale (che si sviluppa da nord verso sud lungo l'argine sinistro orografico del torrente Avisio, l'argine destro del torrente Travignolo, via Barbieri, via Morandini, via G. Degregorio, via Hallbergmoos, a monte del campo sportivo e via salita alla Cascata). Consigliamo infine di inserire nelle cartografie di piano le piste ciclopeditonali di interesse locale che si intende realizzare."

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Si riporta di seguito il parere espresso dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente riguardo al piano.

"TUTELA DEL SUOLO"

In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90 e successivamente aggiornato per stralci. In base ai nostri archivi, per il territorio comunale di Predazzo sono state pianificate come "discarica di progetto" delle discariche di inerti denominate "Stalimen" e "Clocia" ma nel tempo se ne è perduta traccia: si evidenzia che tale indicazione costituisce previsione urbanistica sovraordinata al PRG, pertanto sarebbe necessario, in un'ottica di pianificazione del territorio, tenerne memoria all'interno del PRG con il perimetro definito dal Piano Comprensoriale. Tuttavia, qualora il Comune non fosse più interessato alla localizzazione della suddetta discarica, dovrà essere attivata presso la Comunità di Valle la procedura di stralcio dell'area dal Piano Comprensoriale.

Sempre dai nostri archivi, risultano delle discariche di inerti denominate "Gazo" e/o "Ponte del Gazo" e "Al Col" (verso ischia) che risultano essere entrate in servizio ma non compaiono sulla cartografia del PRG, pertanto si richiede che vengano individuate e perimetrate inserendole in cartografia con l'apposito retino (che evidenzia la presenza delle stesse come "ex discarica") sovrapposte all'attuale destinazione d'uso.

TUTELA DELLE ACQUE

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia.

La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare, si segnalano le varianti n. 6 (aree per impianti ittici), n. 9 (verde privato), n. 10 (area di espansione), n. 42 (area agricola locale), n. 47 (residenza turistica), n. 49 (da bosco a pascolo), n. 51 e n. 57 (da riserva locale ad agricola), n. 76 (verde agricolo di pregio) e n. 79 (edifici con piccola stalla), adiacenti a dei corsi d'acqua per le quali è necessario prevederne la distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente.

Preme evidenziare che la Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riporta la Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano.

In particolare, si evidenzia che la variante n. 68 (da bosco a pascolo), ricade all'interno della zona di protezione di sorgenti individuate ai sensi della Carta delle risorse idriche e pertanto si ricorda il rispetto delle disposizioni vigenti: nelle zone di protezione, infatti, *fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo – ad eccezione delle acque bianche non inquinate – lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato.*

INQUINAMENTO ACUSTICO

Aree residenziali in prossimità di sorgenti di rumore

In merito alla vicinanza di aree residenziali con infrastrutture stradali, come per le varianti n. 32 (area residenziale di completamento) e n. 34 (extra alberghiero), si evidenzia che l'art. 6 comma 4 del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447" dispone che "per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio

dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico." In altre parole, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95, sarà necessario predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire una valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004."

In merito alla difficoltà, prospettata in sede di conferenza di pianificazione dal Vicesindaco del Comune di Predazzo, di definire all'interno del proprio strumento urbanistico il perimetro delle discariche menzionate dal funzionario delegato dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, la Presidente chiarisce che la competenza risulta attualmente in capo alla Comunità di valle, in seguito alla riforma istituzionale. A tale proposito si evidenzia la necessità di modificare il Piano comprensoriale; tale modifica dovrà essere richiesta dal Comune alla Comunità della Val di Fiemme, tramite lettera mettendo per conoscenza all'APPA e all'ADEP.

Norme di attuazione

Relativamente agli articoli delle norme di attuazione allegati alla documentazione di variante oggetto di modifica, si formulano le seguenti osservazioni ad integrazione di quanto messo in evidenza ai paragrafi precedenti.

In generale si richiede una verifica dei contenuti delle norme di attuazione rispetto alla novella introdotta dalla l.p. n. 15/2015 e dal regolamento urbanistico-edilizio approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m., prevedendo lo stralcio di tutti i riferimenti di legge non più in vigore. Inoltre, richiamando i contenuti dell'art. 17, comma 6, della l.p. 15/2015, si mette in evidenza che per il principio di non duplicazione della disciplina non è ammessa la riproduzione di previsioni di legge, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi.

Si coglie l'occasione inoltre per segnalare la mancanza dei commi per molti degli articoli che compongono il presente apparato normativo.

Riguardo alle specifiche disposizioni si osserva:

Articolo 4 Comma 6. Al fine di ricondurre le legnaie alle costruzioni accessorie di cui all'art. 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, si fa presente la necessità di allegare al presente apparato normativo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dallo strumento urbanistico comunale. Per le dimensioni massime delle tettoie inserire in riferimento all'art. 3 del regolamento di cui sopra. Si richiede di stralciare l'ultimo capoverso del presente comma poiché in contrasto con la disciplina provinciale fissata in tema di attribuzioni ai soggetti del governo del territorio.

Articolo 5 In tema di definizioni e metodi di misurazione si rinvia a quanto osservato precedentemente per l'adeguamento Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Articolo 7 bis Per quanto riguarda i riferimenti normativi introdotti in tema di compensazione si ritiene opportuno richiamare unicamente il contenuto di cui all'articolo 27 della l.p. 15/2015.

Articolo 8 Comma 2. In tema di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano si ritiene opportuno mantenere la disciplina specifica all'interno del Titolo IX delle presenti norme; inoltre per quanto riguarda le modifiche normative introdotte è opportuno che ne venga verificata la rispondenza rispetto alle disposizioni di cui all'art. 104 e 107 della l.p. 15/2015. Con riferimento alle modifiche apportate alla disciplina del "ripristino" si precisa che l'applicazione di detta categoria dovrà essere definita all'interno della scheda di riferimento. Per quanto riguarda la categorie corrispondente al "riordino tipologico e paesaggistico ambientale" si rinvia a quanto osservato all'interno del presente parere con riguardo alle modifiche introdotte alle schede PEM. Comma 3. Quanto disposto all'interno del presente comma dovrà essere verificato rispetto alle definizioni di cui all'art. 77 della l.p. 15/2015, al contenuto di cui all'art. 105 della l.p. 15/2015 ed alle nuove definizioni introdotte in occasione dell'approvazione del regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Comma 5. In merito alla possibilità di inserire elementi accessori, impianti tecnologici e prevedere interventi di adeguamento si specifica che tale previsione deve necessariamente essere ricondotta alla categorie d'intervento di riferimento ed alle possibilità ammesse dalla disciplina specifica per gli interventi in centro storico.

Articolo 8 bis Con riferimento ai volumi accessori dei parcheggi interrati citati per gli interventi in corrispondenza degli spazi di pertinenza si richiede di inquadrare detta fattispecie assicurando al

tempo stesso la coerenza con quanto definito in tema di "costruzioni accessorie" dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Articolo 10 bis In merito allo stralcio operato con la presente variante si richiede di ripristinare tutta la sezione dedicata alla descrizione degli interventi puntuali ammessi per ciascuna categoria intervento.

Articolo 11. 1 In via generale si richiede di definire le "condizioni di residenzialità qualitativa" a cui si riconducono alcuni degli interventi ammessi all'interno del presente articolo. Verificare la possibilità di escludere dagli ampliamenti l'esercizio di *bed and breakfast*, tenuto conto delle specificazioni in materia di cambio della destinazione d'uso di cui all'art. 42 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Articolo 11. 2 Si ribadisce quanto richiesto per il precedente articolo.

Articolo 12.1 In tema di sicurezza del territorio si evidenzia la necessità di riferirsi alla disciplina specifica fissata in materia.

Articolo 14.1 Si richiede di argomentare la scelta di introdurre la specifica "...anche tramite permuta" al fine di garantire la rispondenza alle condizioni fissate dalla disciplina provinciale di riferimento.

Articolo 16.2 Comma 5 Per le unità abitative, di cui alla lettera f), si sottolinea che deve essere garantita la rispondenza alle disposizioni provinciali. In via generale per le disposizioni specifiche di cui alle lettere f) e g) si rinvia a quanto osservato per la variante n. 14.

Articolo 17.3 Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale è stato approvato tramite d.P.P. del 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Articolo 19 Comma 2. Si richiama quanto osservato per il precedente articolo. Comma 3. In tema di costruzioni accessorie si rinvia a quanto definito all'art. 3 del regolamento urbanistico-edilizio.

Articoli 19.1, 19.2 e 19.3 Si richiede di specificare gli indici di riferimento per la realizzazione di strutture per ospitare attività agrituristiche, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalle disposizioni provinciali fissate in materia.

Articolo 19.5.1 In tema di tettoie si richiamano tuttavia le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Articolo 20.1 All'ultimo capoverso si richiede di togliere specifica veicolari alle strade rurali, ...

Articolo 21.1.2 In tema di fasce di rispetto cimiteriali vanno richiamati i contenuti dell'art. 9 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Articolo 22 I riferimenti normativi in materia di strumenti attuativi devono essere ricondotti alla disciplina fissata dalla l.p. 15/2015.

Articoli 22 In via generale si osserva che, in tema di residenza, le definizioni delle categorie d'uso devono necessariamente corrispondere con quanto definito all'interno dell'art. 57 della l.p. 1/2008 a riguardo.

Articolo 22.20 Si richiede di specificare il metodo utilizzato per la trasposizione degli indici di cui al presente Ambito di compensazione urbanistica TP3.

Articolo 22.23 Coerentemente con quanto osservato precedentemente all'interno del presente parere in tema di accordi urbanistici, ex art. 25 l.p. 15/2015, si ritiene opportuno chiarire che il presente piano deve essere integrato dalla convenzione ai sensi dell'art. 84 della l.p. 15/2015.

Articolo 22.24 Si ribadisce quanto osservato per il precedente articolo.

Articoli 22.31, 22.32 e 22.33 Per la definizione di distanze inferiori tra i fabbricati si evidenzia che secondo le disposizioni provinciali fissate in materia di distanze, attualmente in vigore, tale possibilità è ammessa per aree che formano piani attuativi.

Articolo 22.34 Per la definizione dell'indice di utilizzazione fondiaria si richiama quanto osservato all'interno del presente parere nella sezione riservata all'adeguamento al regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che l'iter di approvazione della variante al PRG adottata dal Comune di Predazzo sia subordinato all'approfondimento e alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni sopra espresse.

La seduta si chiude alle

AR
AR



Il Presidente della Conferenza
arch. Angiola Turella

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio**

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497055 F + 39 0461 497088

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI PREDAZZO

SEDE

Trento, **15 OTT. 2019**Prot. n. S013/2019/ **633460** /18.2.2-2019-**OGGETTO: COMUNE DI PREDAZZO: PRG variante XII – variante generale. Rif. to delib. cons. n. 29 dd. 8 agosto 2019 – adozione definitiva (pratica 2587).**

Con deliberazione consiliare n. 34 del 27 dicembre 2018 il Comune di Predazzo ha adottato in via preliminare una variante al proprio piano regolatore, finalizzata ad adeguare il proprio strumento di pianificazione territoriale alle nuove disposizioni provinciali in materia di governo del territorio, alle esigenze dettate da problematiche e necessità riscontrate, allo stato di attuazione di alcuni piani sovraordinati e contestuale modifica di alcuni strumenti attuativi e provvedere a correggere alcuni errori cartografici.

In data 16 aprile 2019 prot. 249354 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso il parere conclusivo della Conferenza di Pianificazione tenutasi n. 6/2019 di data 14 marzo 2019.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 8 agosto 2019 il Comune di Predazzo ha definitivamente adottato la variante in oggetto, richiamando che nel periodo di deposito sono state formulate diciotto osservazioni e che nel periodo di rideposito ne sono pervenute ulteriori due oltre a una fuori termine presentata dalla stessa Amministrazione.

In data 26 agosto 2019 (prot. PAT n. 523560) il Comune di Predazzo ha provveduto alla consegna degli elaborati e della documentazione di piano. Rilevata la mancata consegna telematica dei documenti di piano, con nota di data 28 agosto 2019 prot. 528257 si sospendevano i termini del procedimento in attesa delle integrazioni. In data 30 agosto 2019 (prot. PAT 532662) il Comune di Predazzo ha provveduto alla consegna telematica degli elaborati con conseguente riavvio del procedimento.

La variante al PRG definitivamente adottata ha visto la parziale revisione dei relativi contenuti e delle disposizioni normative per i quali lo scrivente Servizio aveva richiesto modifiche o integrazioni. La relazione tecnica contiene nella seconda parte gli elementi di risposta e controdeduzione rispetto a quanto osservato nella valutazione del piano.

Verifica della variante al PRG definitivamente adottata

Per quanto riguarda la rappresentazione della viabilità si ribadisce quanto precisato in merito all'assegnazione delle destinazioni di zona per le aree limitrofe alla viabilità dall'allegato n. 2

"Legenda standard per gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale" della deliberazione della Giunta provinciale n. 1227/2016 alla sezione "Altre Aree". Si ricorda che la viabilità va individuata secondo un poligono a larghezza costante, che assume riferimento sia per la dimensione della strada che per il limite di misurazione della fascia di rispetto stradale. Peraltro va adeguato il cartiglio relativo alla viabilità principale.

In tema di valutazione strategica si rileva, anche in vista di future varianti, che in data 07 marzo 2010 è entrato in vigore il regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m. e che il provvedimento deliberativo deve contenere le conclusioni del procedimento autovalutativo.

In merito a quanto osservato in sede di Conferenza PGUAP, si chiedono ulteriori elementi a supporto della scelta di non riconfermare le aree boscate per le varianti nn. 58 e 60.

Per quanto riguarda la variante n. 9 in considerazione del parere negativo espresso dal Servizio Bacini montani e visto il perimetro della classe P4 come individuato dalla Carta di Sintesi della Pericolosità adottata, la riduzione del tessuto B1 condotto e le motivazioni addotte in ordine al mantenimento in loco della volumetria generata, non sono sufficienti a giustificare l'intervento di cui al PC 12. Si ribadisce il parere negativo sulla previsione di nuova edificazione sull'area, come espresso dal Servizio Bacini montani nell'esame della adozione preliminare del piano.

Non pare verificata la coerenza della destinazione a verde privato individuata per le varianti n. 11 e 32, il fatto che "... la norma consente una maggiore libertà funzionale ..." non sembra adeguata motivazione. In tal senso si richiama alla necessaria verifica che l'area non sia interessata da edifici realizzati sulla base dei parametri edilizi vigenti e che la nuova previsione introdotta sia vincolata all'inedificabilità dell'area.

Preso atto dell'individuazione cartografica delle aree inedificabili ai sensi dell'art. 45 comma 4 della l.p. 15/2015 con il codice .shp Z602, si segnala che l'area di cui alla variante n. 55 va individuata con tale codifica per intero e non solo parzialmente. In riferimento all'art. 6ter si precisa che la data di inizio del vincolo decennale corrisponde all'entrata in vigore della variante al PRG e non alla sua adozione preliminare. La tabella allegata all'articolo 6ter, comma 2 delle norme di attuazione va stralciata dal PRG, conservata e aggiornata d'ufficio.

Per quanto attiene gli accordi urbanistici (varianti 10, 56 e 60) allegati alla presente variante, si precisa quanto segue.

Si prende atto di quanto dichiarato dal Comune di Predazzo (nota pervenuta il 15 marzo 2019 prot. PAT 172651) e illustrato in relazione in merito all'iter di formazione degli accordi con particolare riferimento alle fasi di deposito e partecipazione degli atti di piano.

Non si trova riscontro rispetto alla richiesta di esplicitare i criteri sulla base dei quali sono state condotte le scelte di piano, con particolare riguardo alla rispondenza dei contenuti e dei principi agli istituti di cui agli artt. 25 e 27 della l.p. 15/2015 e alle necessarie valutazioni costi-benefici connessi alla realizzazione degli interventi. Si rileva inoltre che è da evitare il rinvio ad ulteriori convenzioni e che l'eventuale inedificabilità delle aree conseguentemente al venir meno degli impegni assunti, non può essere intesa quale rinvio all'art. 45 comma 4 della l.p. 15/2015, riferito ad una ben determinata casistica.

In merito alla destinazione urbanistica assegnata all'area si chiede di valutare se anziché aggiungere il comma 5 all'art. 11.3 relativo alla non prevalenza della residenza, non sia più opportuno prevedere una destinazione di zona mista o più rispondente alle finalità del PC 6.

Nella variante 10 l'attività commerciale prevista va disciplinata solo mediante i parametri urbanistici, non potendo limitare la dimensione delle superfici per esercizi di vicinato o per medie strutture di vendita, una volta ammesse, a meno che non sussistano stringenti problemi connessi con la localizzazione delle attività e comportanti criticità ambientali e urbanistiche come ad esempio problemi per la salute derivanti da inquinamento da traffico.

In merito alle modifiche riferite al patrimonio edilizio montano si precisa quanto segue. Si prende atto delle motivazioni alla base della variante n. 79 di modifica della scheda n. 88, non si trova riscontro però del richiesto approfondimento circa la coerenza con quanto definito dal manuale degli interventi ammessi di cui l'Amministrazione si è dotata. Allo stesso modo, relativamente alle schede 104 e 105, si esprimevano perplessità circa l'ammissibilità dell'intervento rispetto ai criteri stabili per il PEM. In tal senso la relazione precisa che tale intervento "...non emerga sia previsto e regolamentato all'interno del piano approvato nel 2012...". Ciò considerato, valutato positivamente l'intento di recupero funzionale di tali manufatti, si chiede che la scheda dell'edificio venga

integrata da una configurazione volumetrica dell'intervento, al fine di definire una o più soluzioni architettoniche da valutarsi nel merito.

L'intervento di ricostruzione di cui alla scheda n. 223 è precluso dal punto di vista della sicurezza del territorio, come evidenziato dal Servizio Geologico in sede di Conferenza di pianificazione. La delocalizzazione del rudere richiede la sussistenza delle caratteristiche di cui all'articolo 107, comma 2 della l.p. n. 15/2015 e una relazione tecnica che dimostri che l'intervento consente di ridurre significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di difesa o prevenzione.

Riguardo all'area estrattiva "Al Fol" si precisa che solo ad avvenuta variazione dell'ambito entro il Piano cave il PRG potrà procedere all'adeguamento. L'area estrattiva va dunque ripristinata.

Per quanto attiene le attività turistiche, si rileva un refuso tra il dispositivo normativo ("caravan") e la legenda cartografica ("camper"). Relativamente all'art. 13.1 comma 3 ultimo alinea si osserva che la norma deve chiaramente prevedere le attività ammesse, alberghiere o extra-alberghiere o entrambe, senza subordinarle a condizioni difficilmente riscontrabili come "difficoltà riqualificative". Rispetto alla previsione di possibile trasformazione delle attrezzature alberghiere in "case per ferie" si richiama che detta tipologia di attrezzature extra-alberghiere è finalizzata a strutture gestite senza fine di lucro. Se l'intento è quello di ammettere la trasformazione in case appartamenti per vacanze, detta tipologia è ricompresa negli alloggi tempo libero e vacanze ai sensi dell'articolo 57, comma 12 della l.p. n. 1/2008, per cui richiede l'assegnazione del relativo contingente.

Al comma 6 del medesimo articolo, con riferimento alle aree per sosta camper, è fissato un limite minimo di piazzole per la sosta, che non trova riscontro nella norma provinciale.

In merito alle previsioni infrastrutturali, si prende atto delle modifiche condotte in risposta a quanto osservato. Tuttavia si segnala che quanto indicato ai punti 6 e 10 del parere ha generato nuove previsioni entro il perimetro del Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino, per cui si richiama necessariamente la competenza del piano del Parco. Ciò considerato sono da stralciarsi tutte le previsioni entro detto perimetro e deve essere modificato l'art. 21.6 con espresso rinvio allo strumento urbanistico dell'area protetta.

Si prende atto della riclassificazione in "aree a servizio della mobilità" per le particelle indicate dal competente Servizio in sede di parere. Si segnala la necessità di integrare coerentemente la disciplina dell'art. 20 al quale sono state ricondotte.

Si prende atto degli approfondimenti condotti in merito alle discariche rifiuti inerti, si ribadisce tuttavia che qualora il Comune non fosse più interessato alla localizzazione di tali discariche, lo stralcio delle corrispondenti previsioni va condotto dalla Comunità di Valle mediante la procedura di stralcio dell'area dal piano comprensoriale smaltimento rifiuti speciali.

In merito a quanto osservato circa l'adeguamento al Regolamento e alla richiesta di rilettura delle norme di attuazione in osservanza del principio di non duplicazione delle disposizioni normative, dettato dall'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015, si riscontrano i seguenti elementi di incoerenza rispetto alla disciplina provinciale:

Si segnala innanzitutto che non tutte le modifiche intervenute in sede di adozione definitiva sono state chiaramente segnalate (es. art. 44).

Pernangono da aggiornare tutti i riferimenti a enti e norme superati, a titolo di esempio si segnala l'art. 1 comma 2, il quale cita il Comprensorio della Valle di Fiemme, l'art. 2 comma 4, che richiama l'art. 115 della l.p. 1/2008 e la DIA, l'art. 4 comma 4, che individua quale riferimento la "cartografia elaborata dal Piano di Coordinamento Comprensoriale denominata "Carta di sintesi geologica" etc. In generale si consiglia inoltre di non richiamare i diversi titoli abilitativi (es. concessione edilizia, denuncia di inizio attività etc.), rinviando le disposizioni in materia edilizia unicamente alla l.p. 15/2015.

In relazione agli ampliamenti ammessi si richiede che, come peraltro specificato all'interno delle indicazioni di cui alle Circolari dell'Assessore provinciale competente in materia urbanistica di data 5 ottobre 2017 e 11 marzo 2019, la misura degli ampliamenti ammessi in termini volumetrici venga convertita in SUN. Laddove tali ampliamenti non sono espressi in termini quantitativi, per la conversione dei quali si rende necessaria una variante ai sensi dell'art. 39 comma 2 della l.p. 15/2015, tutti i riferimenti generici agli ampliamenti ammessi oggi riferiti alla "volumetria" o al

"volume esistente" o ancora al "volume lordo fuori terra" sono da individuarsi in riferimento alla SUN (es. 11.1 comma 1, 11.2 comma 3, etc.).

Le categorie di intervento sono da ricondursi alle definizioni di cui all'art. 77 della l.p. 15/2015 (es. art. 11.1 c. 4, 11.2 c. 7, 11.4 c. 1, 12.1 c. 3 e 6 etc).

art. 4: al fine di ricondurre coerentemente gli interventi alla disciplina provinciale, i "volumi accessori" sono da sostituirsi con le "costruzioni accessorie";

art. 5 comma2: considerato che il Comune di Predazzo non ha provveduto ad adeguarsi al regolamento, può costituire integrazione unicamente il parametro di Densità fondiaria. Sono da eliminarsi gli altri capoversi.

Per quanto riguarda le verande (art. 5 comma 2, art. 11.1, 11.2 etc), corrispondenti alle serre solari di cui all'articolo 3, comma 4, lett. b) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, si rinvia necessariamente alla definizione contenuta in detta disposizione, non potendo il PRG fissare limiti o condizioni che vanno ricondotti alla valutazione dell'intervento.

art. 6 bis: precisato che per l'applicazione dei contingenti volumetrici per la residenza per il tempo libero e vacanze il "volume lordo fuori terra" continua a trovare applicazione quale riferimento.

art. 7bis: sono da eliminarsi gli incisi normati dalla disciplina provinciale, ovvero il secondo capoverso del comma 1 e i commi 2, 3, 8 e 9.

art. 10bis: M2 lett. da g) a l) ravvisato che si tratta di interventi nelle pertinenze degli edifici, si chiede di verificare l'eventuale sovrapposizione con quanto disciplinato dall'art. 8bis circa "gli interventi sugli spazi di pertinenza".

R1 lett. f), R2 lett. l) e R3 lett. c), va eliminato l'inciso riferito al fatto che l'abbaino non costituisce volume lordo fuori terra, nel merito si rinvia ai contenuti della circolare uscita il 11 marzo 2019. I riferimenti alla determinazione del calcolo dei volumi vanno eliminati il tutto il testo normativo.

È necessario ripristinare il capoverso riferito all'applicazione dell'art. 105 come da variante approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 68/2017.

R3 lett. a) il riferimento non è il volume lordo fuori terra ma il volume urbanistico.

Il comma B) ULTERIORI INTERVENTI SUGLI EDIFICI deve essere verificato rispetto alle definizioni di cui all'art. 77 della l.p. 15/2015 e trovare eventuale riscontro entro le singole categorie di intervento.

art. 11.1 comma 5, art. 11.2 comma 5: vanno espunti. L'intervento è disciplinato dalla normativa provinciale.

art. 11.4 comma 2: si ribadisce che, in tema di residenza, le definizioni delle categorie d'uso devono necessariamente corrispondere con quanto definito all'interno dell'art. 57 della l.p. 1/2008 a riguardo. In tal senso va fatto rimando all'art. 6bis delle norme.

art. 13.1 comma 2, art. 13.5 comma 2: il parametro "superficie a verde" va necessariamente definito in rapporto alla superficie fondiaria (Sf) o superficie territoriale (St).

art. 13.3 comma 5: i parametri individuati sono da esprimersi nei termini di cui all'art. 3 del Regolamento.

art. 14.3 comma 6: il nuovo inciso aggiunto in risposta a una osservazione pervenuta nel periodo di deposito va inquadrato nell'articolo 20, comma 5 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale; non occorre richiamare l'utilizzo pubblico in quanto insito nella norma.

art. 16.1 comma 6: i parametri individuati presentano alcuni refusi da correggere.

art. 22: si ribadisce che la terminologia e i riferimenti normativi in materia di strumenti attuativi devono essere ricondotti alla disciplina fissata dalla l.p. 15/2015. Si ribadisce inoltre che, in tema di residenza, le definizioni delle categorie d'uso devono necessariamente corrispondere con quanto definito all'interno dell'art. 57 della l.p. 1/2008 come recepito dall'art. 6bis delle norme. In tal senso si chiede cosa si intende con "edilizia privata" citata ad esempio al comma 3 dell'art. 22.4 ma più volte riportata nel testo.

art. 22.13 comma 5: in risposta all'osservazione n. 17 viene introdotto uno specifico riferimento normativo teso alla possibilità di demolire il manufatto contraddistinto dalla p.ed. 1896 C.C. Predazzo e ricostruire la volumetria entro il PL 10 in aggiunta alla capacità edificatoria vigente. La soluzione normativa prospettata non risulta valutabile in questa fase del procedimento urbanistico. Per il compendio in oggetto si valuti la possibilità di riformulare, entro apposita variante al PRG

conseguente al piano attuativo, la disciplina dell'area e la sua estensione al fine di ricomprendere tutti manufatti e le pertinenze dell'edificio esistente denominato San Celso.

art. 44 comma 3 lett. c): in riferimento al testo trasposto dall'art 8 come esaminato in sede di adozione preliminare, si ribadisce quanto già espresso in merito alla verifica di coerenza con quanto stabilito dai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo 2002.

Comma 5 lett. b) e capoversi seguenti: considerato che, come precisato nella Relazione tecnica, i riferimenti alle categorie del "ripristino" sono indicati entro le schede, non si comprendono le precisazioni di cui al comma 5. Inoltre si chiede, qualora mantenuto, di esplicitare a quali aree di rispetto e protezione si riferisce l'ultimo capoverso.

Per quanto attiene l'esame delle osservazioni, l'elaborato "Relazione tecnica" riporta gli estremi, i contenuti e la disamina delle osservazioni pervenute, diciotto nel periodo di deposito, ulteriori due nel periodo di rideposito e una presentata fuori termine dalla stessa Amministrazione. In merito all'accoglimento delle osservazioni n. 1 in tema di verande, 8 circa il parcheggio in loc. Castelir, e 17 per il PL 10 si vedano le precisazioni sopra illustrate.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 120, comma 4 della l.p. n. 15/2015, fino al completo adeguamento del PRG non potranno essere adottate varianti al PRG diverse da quelle non sostanziali.

Conclusione

Ciò premesso, al fine di proseguire con l'iter di approvazione si chiede di modificare i contenuti della variante al PRG in oggetto, come sopra descritto.

Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna di quattro copie cartacee e di una copia in formato .pdf degli elaborati modificati secondo quanto sopra indicato.

Distinti saluti

VISTO: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
E IL PAESAGGIO
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -



DP